

**COMUNE DI LAERRU
(PROVINCIA DI SASSARI)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A ENTI E
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE.**

Approvato con D.C.C. n. 3 del 15.04.2015

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Capo I - Finalità e diffusione

Art. 1 - Finalità del regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Osservanza	Pag. 4
Art. 3 - Pubblica diffusione	Pag. 4

Capo II - Finalità degli interventi

Art. 4 - Criteri di concessione	Pag. 4
Art. 5 - Indirizzi	Pag. 5
Art. 6 - Soggetti destinatari	Pag. 5
Art. 7 - Tipi di contributo	Pag. 5
Art. 8 - Patrocinio	Pag. 6
Art. 9 - Uso di strutture	Pag. 6
Art. 10 - Contributo in danaro	Pag. 6
Art. 11 - Liquidazione del contributo	Pag. 7
Art. 12 - Erogazione del contributo	Pag. 7
Art. 13 - Condizioni che regolano l'intervento del Comune	Pag. 7
Art. 14 - Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica	Pag. 8

TITOLO II FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I - Attività per la promozione della cultura e del turismo

Art. 15- Attività culturali e di promozione del territorio	Pag. 8
Art. 16- Domanda di ammissione ai contributi annuali ricorrenti	Pag. 9
Art. 17 - Modalità e tempi di presentazione delle domande	Pag. 9
Art. 18 - Provvedimenti di assegnazione e diniego	Pag. 10

Capo II - Promozione della pratica dello sport e di attività ricreative e del tempo libero

Art. 19 - Finalità dell'intervento	Pag. 10
Art. 20 - Modalità di presentazione della domanda	Pag. 10
Art. 21 - Criteri per la formazione della graduatoria	Pag. 11
Art. 22 - Assegnazione del contributo	Pag. 12

Capo III - Interventi straordinari

Art. 23 - Disciplina	Pag. 12
Art. 24 - Responsabile del Procedimento amministrativo	Pag. 13
Art. 25 - Esclusione di qualunque beneficio	Pag. 13
Art. 26 - Entrata in vigore	Pag. 13
Art. 27 - Abrogazioni	Pag. 13

Titolo I DISCIPLINA GENERALE

Capo I FINALITA' E DIFFUSIONE

ART. 1 – Finalità del Regolamento

1 – Il Comune di Laerru, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione, della storia, solidarietà, cultura, attività turistica, attività dilettantistica sportiva e impiego del tempo libero, di Associazioni, Istituzioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, Comitati, regolarmente costituiti, Enti religiosi ed organizzazioni socio-scolastiche, Associazioni di categoria, concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.

2 - Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per poter accedere a contributi finanziari e vantaggi economici concessi dal Comune devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni di cui sopra non è richiesta per le Istituzioni e Organizzazioni scolastiche, per le Istituzioni Organizzazioni religiose e per le Associazioni di categoria o professionali.

ART. 2 - Osservanza

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

ART. 3 - Pubblica diffusione

Il Comune di Laerru assicura la più ampia diffusione del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica mediante:

- a) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
- b) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente".

Capo II FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4 – Criteri di concessione

1 - Gli interventi contributivi contemplati nel presente regolamento sono assegnati:

- a) privilegiando le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo, annuale, dell'Amministrazione comunale;
- b) tenendo presente l'utenza destinataria dell'iniziativa e il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale;
- c) se l'Associazione che richiede contributi gode di altre forme di finanziamento;
- d) favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

ART. 5 - Indirizzi

1 - Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Laerru assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1), nei limiti delle risorse previste nel bilancio, privilegiando quelli che operano in unione ed in coordinamento fra di loro per:

- a) recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell'anziano;
- b) studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione;
- c) illustrare, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Laerru;
- d) promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;
- e) incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
- f) stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche rivolte alla conoscenza della previdenza sanitaria, sociale e della produzione artistica e alla loro esposizione e diffusione;
- g) sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
- h) promuovere la pratica sportiva amatoriale e dilettantistica di attività fisico-motorie, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

ART. 6 - Soggetti destinatari

1 - La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

- a) enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro ed altri organismi di carattere privato, **legalmente costituiti da almeno sei mesi**, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili;
- b) associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) organizzazioni di volontariato con sede nel territorio del Comune o che comunque vi operino in modo continuativo.

2 - Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, ad associazioni sindacali, professionali e di categoria, patronati ed associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

3 - Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti.

ART. 7 - Tipi di contributi

1 - L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

- a) patrocinio (art. 8);
- b) uso gratuito o a canone agevolato, di strutture immobiliari, mobiliari, e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie (art. 9);
- c) contributi in denaro avente carattere ricorrente o periodico (art. 10).

ART. 8 - Patrocinio

1 - Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale.

Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, l'esenzione o la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla e per l'occupazione del suolo pubblico. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.

2 - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete alla Giunta comunale.

3 - I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, **almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa**, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

4 - L'ufficio preposto dovrà concludere l'istruttoria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

5 - Il provvedimento autorizzativo sarà emanato dalla Giunta entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

ART. 9 - Uso di strutture

Il Comune, qualora non diversamente indicato in apposito e separato regolamento per la concessione di impianti e strutture pubbliche, con deliberazione di Giunta comunale, potrà concedere gratuitamente ovvero a canone agevolato, a soggetti che rientrano nella fattispecie di cui all'art.1, comma 1, del presente regolamento, l'uso di strutture immobiliari o mobiliari di proprietà del Comune e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie (service, fotocopiatrice, fax, ecc.).

ART. 10 - Contributi in denaro

1 - Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale.

2- I contributi in danaro possono avere carattere ricorrente annuale, o periodico e limitato alla organizzazione di precise manifestazioni/iniziative.

2.1 - I contributi annuali ricorrenti vengono disciplinati dal presente regolamento in maniera differenziata a seconda che la richiesta di concessione riguardi iniziative di carattere

culturale (Titolo II - Capo II, artt. 15 - 18) o iniziative legate alla pratica dello sport e del tempo libero (Titolo - II Capo III, art. 19 - 22).

2.2. I contributi periodici limitati alla realizzazione di singole iniziative e o manifestazioni possono essere concessi **nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile**, dedotte le eventuali entrate, ai soggetti di cui all'art. 1.

3 - I contributi vengono concessi con Deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, dopo attento esame delle istanze pervenute e registrate regolarmente al protocollo comunale **entro la data del 31 Maggio di ogni anno**.

ART. 11 - Liquidazione dei contributi

1 - Per quanto concerne la liquidazione del contributo assegnato in base a quanto previsto dal comma 2.2 del precedente art. 10, si stabilisce che l'erogazione possa avere luogo solamente a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- a) relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- b) consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa **in originale**;

2 - Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare subirà riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

3. Nei preventivi e nei rendiconti delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione o ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti ad uso di materiale attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3 - La liquidazione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.

ART.12 - Erogazione dei contributi

1 - Il contributo in denaro potrà essere erogato **con le seguenti tempistiche**:

- a) A rendicontazione avvenuta per importi inferiori a €1.000,00;
- b) Per il 30% prima dell'iniziativa, e per il 70% a rendicontazione avvenuta, per importi superiori a €1.000,00;

2 - La modalità dell'erogazione verrà riportata nella delibera di Giunta che concede il contributo stesso.

3 - Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto con le pezze giustificative **in originale**, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

ART. 13 - Condizioni che regolano l'intervento del Comune

1 - L'intervento del comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verifichino per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 1 e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti.

2 – Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

3 – Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, e progetti ai quali abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4 – La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 14 – Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica

1 – A partire dall'anno **2013** le funzioni dell'**Albo dei beneficiari** vengono assolve con la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 33/2013, come previsto dalla delibera n. 59/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

2 – La registrazione compete all'ufficio cultura sport e tempo libero.

Il registro informatico dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Laerru, "Sezione Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto con D.Lgs. n. 33/2013.

Titolo II

FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I

ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO

ART. 15 – Attività culturali e di promozione del territorio

Gli interventi del comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e associazioni che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del comune;
- b) organizzano nel comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali e altri beni e opere che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, e altre manifestazioni di particolare pregio artistico e culturale;

- e) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali e di eventi che valorizzano le tradizioni storiche e culturali locali;
- f) operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- g) promuovono le particolarità e le caratteristiche naturali e architettoniche del paese e del suo territorio.

ART. 16 – Domande di ammissione ai contributi annuali ricorrenti

1 – Le domande di ammissione agli interventi finanziari ricorrenti per le finalità di cui al precedente articolo, sono presentate entro il 30 Aprile di ogni anno come risultante da apposito avviso pubblicato dal comune e del quale l'ufficio apposito assicura diffusione e pubblicità, pubblicandolo all'albo pretorio, sul sito istituzionale del comune e negli spazi per le pubbliche affissioni.

2 – Le modalità che disciplinano la selezione delle richieste presentate per le diverse finalità, il fondo complessivo assegnato a ciascuna ed i limiti massimi di intervento per ciascuna richiesta, sono annualmente determinati dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile dei servizi culturali con deliberazione adottata **entro il 31 Marzo** di ogni anno.

3 – Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti dal comune, distinti in base alle finalità dell'intervento, corredate da:

- a) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - quantificazione presunta del numero dei partecipanti;
- b) copia dell'atto costitutivo (solo per il primo anno);
- c) piano finanziario delle entrate e delle uscite;
- d) dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
- e) numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente;
- f) dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge 659/1981.

4 – Il Responsabile del procedimento istruisce le diverse istanze tenendo conto delle modalità e dei limiti finanziari stabiliti al precedente comma 2, ed entro 45 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande forma, per ciascuna finalità indicata al precedente art. 15, la graduatoria dei richiedenti, sottoponendola successivamente alla Giunta comunale, la quale, con apposita delibera, approva il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti.

5 – In base alla delibera adottata dalla Giunta comunale, il Responsabile del servizio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, che verrà liquidato seguendo le indicazioni contenute nel precedente art. 12.

ART. 17 - Modalità e tempi di presentazione delle domande

1 - Le istanze per la concessione di interventi disciplinati dal precedente art. 15, del presente regolamento, devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, **entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.**

2 - L'ufficio competente potrà chiedere ogni notizia o documentazione ritenesse utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

3 - **Entro il 15 Aprile di ogni anno** dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno in corso. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura dell'Assessorato competente, entro il 31 Maggio di ogni anno ed approvato dalla Giunta Comunale.

4 – La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nella disponibilità delle risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

ART. 18 - Provvedimenti di assegnazione e diniego

1 - Entro il termine stabilito dal terzo comma del precedente articolo 16, il Responsabile del servizio, valutata la correttezza formale delle istanze regolarmente pervenute al protocollo comunale entro i termini previsti dal presente regolamento, predispone la proposta del piano generale di riparto dei fondi e lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei benefici economici. Nella deliberazione dovranno essere indicati anche i soggetti e le iniziative non ammesse con una sintetica indicazione dei motivi.

2 – La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici di mandato e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ed alle iniziative nello stesso inclusi.

3 – Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può chiedere all'Unità organizzativa competente, ulteriori approfondimenti e verifiche.

Capo II

PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

Art. 19 – Finalità dell'intervento

1 – Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art. 60 lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2 – Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e in particolare, dagli anziani.

3 – Alle società ed organizzazioni che curano **esclusivamente** la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4 – Gli interventi di cui ai commi precedenti possono essere disposti con l'osservanza delle procedure, modalità, e condizioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 20 – Modalità di presentazione delle domande

1 - Le domande di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante della società/associazione secondo il modulo predisposto dall'ufficio preposto, insieme alla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto o copia dell'atto costitutivo (solamente per coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge);
- b) relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato dalla federazione sportiva o ente di programmazione sportiva competente;
- c) Regolamento e programma delle manifestazioni;
- d) Attestato della federazione sportiva o ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale ecc.).
Tale attestato è richiesto per le sole società sportive.

2 - Le istanze dovranno pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, **entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno.**

2.1 - L'ufficio competente potrà chiedere ogni notizia o documentazione ritenesse utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

3 - **Entro il 31 Luglio di ogni anno**, dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno in corso. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione..

4 - La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nella disponibilità delle risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

Art. 21 – Criteri per la formulazione della graduatoria

Le domande pervenute e regolarmente registrate al protocollo comunale saranno sottoposte a istruttoria da parte dell'ufficio preposto che, successivamente, procederà alla formulazione della graduatoria secondo i criteri sotto indicati:

- Anni di attività della società o Associazione sportiva

Da 1 a 5 anni	Punti 1
Da 6 a 15 anni	Punti 2
Da 16 a 25 anni	Punti 3
Da 26 a 35 anni	Punti 4
Oltre 35	Punti 5

- Numero degli atleti tesserati iscritti alla Società

Per le società che hanno fino al 50% di atleti tesserati di età compresa tra i 4 e i 18 anni	Punti 1
Per le società che hanno dal 51% al 70% di atleti tesserati di età compresa tra i 4 e i 18 anni	Punti 2
Per le società che hanno oltre il 70% di atleti	Punti 3

tesserati di età compresa tra i 4 e i 18 anni	
-----------------------------------------------	--

- Attività agonistica praticata

Per attività agonistica provinciale/regionale	Punti 1
Per attività agonistica anche nazionale ed internazionale	Punti 2

- Gratuità del servizio offerto

Per il servizio totalmente gratuito	Punti 15
Per il servizio parzialmente gratuito con rimborso spese agli atleti	Punti 10
Per il servizio a pagamento	Punti 0

- Bilanci delle società sportive

Per le società che presentano un bilancio a consuntivo da €1,00 a €6.000,00	Punti 2
Per le società che presentano un bilancio a consuntivo da €6.000,01 a €10.000,00	Punti 4
Per le società che presentano un bilancio a consuntivo da €10.000,01 a €20.000,00	Punti 6
Per le società che presentano un bilancio a consuntivo superiore a €20.000,00	Punti 8

Art. 22 – Assegnazione del contributo

Il contributo assegnato sarà determinato facendo riferimento al calcolo effettuato in base alla seguente proporzione:

$$A:B = X:100$$

$$(A \times 100) : B = D\%$$

$$C \times D = E$$

Ove si intende:

A= totale dei punti ottenuti dalla società;

B= somma dei punti ottenuti da tutte le società;

C= totale dei contributi stanziati dall'Amministrazione;

D= % del finanziamento rapportato al contributo stanziato dall'Amministrazione;

E= totale contributo assegnato alla società.

**Capo III
INTERVENTI STRAORDINARI**

Art. 23 – Disciplina

1 – Per iniziative ed interventi non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2 – La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite in apposito e separato regolamento, all'uopo approvato dal Consiglio Comunale, con atto deliberativo.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Responsabile del procedimento amministrativo

1 - Ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, il Responsabile dell'unità organizzativa competente è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.

2 - L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e a coloro che presenteranno le singole istanze.

ART. 25 - Esclusione di qualunque beneficio

È esclusa la concessione di benefici economici laddove possa palesarsi conflitto di interessi tra i richiedenti, beneficiari di contributi e i componenti della amministrazione comunale.

ART. 26 - Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione.

2 - Il presente regolamento è, inoltre, pubblicato, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Art. 27 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso ed in particolare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici, a persone, Enti Pubblici e Privati, ex art. 12 della L. 241/1990, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.1994.